



**CITTA' DI AVELLINO**  
ORDINANZA N. 6 DEL 4 GENNAIO 2020

**IL SINDACO**

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 3 gennaio 2020 con la quale, atteso il perdurare delle problematiche inerenti motivi di sicurezza e salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è disposto temporaneamente che la sosta dei bus di trasporto pubblico AIR sia localizzata nell'area del Piazzale degli Irpini fino a quando non verranno ultimati i lavori che consentiranno l'apertura dell'Autostazione cittadina ubicata in via Salvatore Moccia/via Francesco Fariello/Via Aldo Pini ;

**Considerato** che tale disposizione determina la compresenza della sosta dei bus con le attività del mercato bisettimanale per cui non risultano più garantite le norme di sicurezza, di igiene e sanità pubblica dell'area interessata ;

**Considerato** altresì che in tali condizioni sussiste l'interesse pubblico per l'adozione di provvedimenti finalizzati al rispetto delle precitate norme di sicurezza e di igiene e sanità pubblica ;

**Considerato** altresì che è in itinere l'allestimento dell'area di Campo Genova per il trasferimento a carattere temporaneo del mercato bisettimanale, nelle more della individuazione della sede definitiva ;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 32 della L.R. n. 1 del 9 gennaio 2014, con riferimento alle procedure per il rilascio dell'Autorizzazione di tipologia A ;

**Tenuto conto** altresì della nota di Assoservizi inerente le posizioni moratorie degli operatori commerciali titolari di concessione di posteggio ;

**Ritenuto**, necessario ed urgente, per le ragioni sopra indicate di dover sospendere temporaneamente le attività di vendita sia del settore alimentare e sia del settore non alimentare, che vengono svolte presso l'area oggetto dell'ordinanza ;

**Vista** la L.R. n. 1 del 9 gennaio 2014, art. 43 comma 3 ;

**Visto** il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali sulle aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 77/2012 ;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ;

## ORDINA

Ai sensi del comma 3 dell'art. 43 della L.R. n. 1/2014 la sospensione immediata del mercato bisettimanale presso il Piazzale degli Irpini, per comprovate esigenze di pubblico interesse, di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

## DISPONE

Altresì che :

- la sospensione resterà in atto fino al completamento dell'allestimento dell'area di Campo Genova per il trasferimento a carattere temporaneo del mercato bisettimanale ;
- la delocalizzazione del mercato bisettimanale in una sede alternativa a carattere definitivo avverrà secondo le procedure di cui agli artt. 41 e 43 della L.R. 1/2014 ;
- gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza ;
- del presente provvedimento ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicato sul sito internet comunale ;
- la stessa sia inviata :
  - alla Prefettura ;
  - al Comando Polizia Locale ;
  - alla Questura ;
  - al Comando Provinciale Carabinieri ;
  - al Comando Provinciale della guardia di Finanza.

Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre :

- ricorso al TAR della Campania, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 L. 241/90 e s.m.i.) ;
- ricorso straordinario al Capo dello stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (DPR 1199/1971 e s.m.i.).



Il SINDACO  
dott. Gianluca Festa